



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA E ASTI

Alessandria, 30/06/2015

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
 di tutte le Istituzioni Scolastiche
 di ogni ordine e grado,
 Alessandria e provincia.

Oggetto: Indicazioni operative riguardanti l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Con la presente NOTA si richiamano le Istituzioni Scolastiche all'osservanza delle principali disposizioni legislative e regolamentari in materia di obbligo scolastico con l'invito di prestare particolare attenzione alle attribuzioni in capo al dirigente scolastico in materia di adempimento all'obbligo d'istruzione. Si esortano nel contempo i dirigenti scolastici a dare la più ampia diffusione dei contenuti della presente NOTA al personale docente

Riferimenti normativi utili ad affrontare le problematiche inerenti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto - dovere d'istruzione e formazione.

D.l.vo 297 del 16 Aprile 1994

TITOLO II CAPO I - Obbligo scolastico

Art. 109 - Istruzione obbligatoria

(..)

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

(..)

1. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Art. 113 - Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
 MARINA FERRANDO
 TEL. 0131 - 287235
 E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

- 1. Il sindaco** ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
- 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.**
- 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.**
- Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, **il sindaco ammonisce** la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
- Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti **entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.** Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
- Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101

CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

- In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, **gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.**
- La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

(..).

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489

Art. 2

- Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono (...).
 - a)** il sindaco, o un suo delegato, del Comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici** (...) presso le quali sono iscritti, (...) ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione.

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il Comune di residenza predispose l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalità di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, (..) a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria (..) parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, (..)
3. **I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai Comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri.** Per gli anni successivi, tale comunicazione non è dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. **I dirigenti scolastici** sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "**foglio notizie**", già utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che **consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici**, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonché il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.
4. **Le autorità comunali**, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
5. Nel corso dell'anno scolastico **i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche**, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.
6. **In presenza di reiterate assenze ingiustificate** durante il corso dell'anno scolastico, **i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresì, sentiti i consigli di classe**, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. **In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti** provvedono ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4 - articolo 2 - del presente regolamento.
7. **Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, (..) sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media**, presso uno degli

AMBITO DI ALESSANDRIA

RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA

MARINA FERRANDO

TEL. 0131 - 287235

E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT

GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT





istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, **ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione.**

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, (..) attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale. (..)

Art 3

(..) **ai minori stranieri** non appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facoltà del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.

Art. 4

1. I Comuni, **entro la conclusione di ciascun anno scolastico**, trasmettono all'Ufficio Scolastico Regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. **Entro il trenta agosto** dello stesso anno L'Ufficio Scolastico Regionale provvede a fornire alla Regione e alla Provincia i dati raccolti.
2. Comune, Regione, Provincia (..)

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Art 1 - Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. (..)
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, (..)
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Art. 5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
 - a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
 - b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; (..).
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005 - Il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Istruzione parentale ed esami di idoneità alla classe successiva"

Vengono indicate le modalità attraverso le quali le Istituzioni Scolastiche vigilanti verificano che le famiglie abbiano la "capacità tecnica o economica di attuare l'istruzione familiare".

La Nota in questione indica come unica soluzione quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento.

Pertanto la Nota citata specifica che la verifica della capacità tecnica e/o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire da parte delle scuole vigilanti (..) Soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo"

Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622

Art. 1 (..). 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità (..).L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, (..)

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



C.M. n. 4 - 15 gennaio 2009

7. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali, al fine di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare un'efficace azione di prevenzione, (..)

7.1 L'evasione scolastica

Le nuove emergenze in termini di evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre a monitorare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con riferimento all'istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non statali e non paritarie (..).

7.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

- a) verificare il reale assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- b) attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

7.3 L'anagrafe degli studenti

La messa a punto dell'anagrafe degli studenti costituisce un'importante base di partenza per una rinnovata azione di controllo dell'obbligo d'istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità e l'efficienza delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l'integrazione dei dati, (..).

Data la rilevanza della materia delle iscrizioni per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza.

8. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le seguenti istruzioni.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione, il quale valuta l'esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo "nulla osta".

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuto trasferimento.

10. Alunni con cittadinanza non italiana

(..) La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ribadisce che "I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore,

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA

MARINA FERRANDO

TEL. 0131 - 287235

E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT

GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni "

C.M. n. 35 - 26 marzo 2010

(..) Si premette che la scuola del primo ciclo rientra nell'obbligo di istruzione che, come è noto, riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

7.

(..) al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere (..), i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che si sono avvalsi di tale facoltà, devono produrre, al termine di ciascun anno scolastico (..), una dichiarazione (..) di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe); (..)

ESAMI DI IDONEITA'

Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità'

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; (..)

D.l.vo 19 febbraio 2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" che prevede per tutti gli studenti:

"La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività didattico educative previste dai piani di studi personalizzati, agli stessi è affidato la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie sono annualmente sottoposti a valutazione degli apprendimenti che però non si concretizza in un esame, in quanto i docenti che li hanno seguiti e formati per un intero anno scolastico fanno riferimento alle valutazioni periodiche. **Viceversa per uno studente che segue l'istruzione parentale tale valutazione viene necessariamente effettuata tramite esame.**

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



LIMITE MINIMO DI PRESENZE IN CLASSE

D.P.R. n. 122 del 2009

Art. 2.

(..)

- 10.** Nella scuola secondaria di primo grado,(..) ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono **deliberate dal collegio dei docenti** a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Art. 14

- 7.** A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della **scuola secondaria di secondo grado**, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali**, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze **documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, **a giudizio del consiglio di classe**, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo

C.M. 4 MARZO 2011, N. 20

Monte ore annuale

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

(..) il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



Personalizzazione del monte ore annuo

(..) tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado (..) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche.

(..) a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

ALUNNI CON DISABILITÀ

C.M. 18 febbraio 2010, n.17

Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che l'adempimento dell'obbligo di istruzione può avvenire solo al compimento del 18° anno di età (..) Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ma l'attestato comprovante i crediti formativi documentati in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado (..).

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT



Riferimenti normativi:

- D.l.vo 16 Aprile 1994, n. 297;
- Legge 20 Gennaio 1999, n. 9;
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
- C.M. 15 gennaio 2009, n. 4
- C.M. 26 marzo 2010, n. 35
- Legge 27 Dicembre 2006, n. 296
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139
- L 06.08.08 n. 133, art 64
- D lgs 17.10.05, n 226,
- Accordo del 19.06.2003,
- DM 29.11.07.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
- L. n. 104/92, art. 14
- O.M. n. 90/01, artt. 9 e 11,
- DPR 22 giugno 2009, n. 122
- C.M. 4 marzo 2011, n. 20
- D.P.R. 8 marzo 275/99,
- C.M. 18 febbraio 2010, n.17
- Legge n. 516/1988
- Legge n. 101/1989

IL DIRIGENTE

Franco Calcagno

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993

AMBITO DI ALESSANDRIA



RESPONSABILE UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA
MARINA FERRANDO
TEL. 0131 - 287235
E-MAIL MARINA.FERRANDO1@ISTRUZIONE.IT
GIOVANNIBATTISTA.MISCHIATI.AL@ISTRUZIONE.IT